



Bruxelles, 20.6.2023
COM(2023) 335 final

2023/0199 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e
modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE)
2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE)
2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'impegno a lungo termine dell'UE a favore di una transizione verde e digitale e l'impatto sull'industria dell'UE

L'UE è una destinazione attraente per gli investimenti sostenibili. Negli ultimi 30 anni il mercato unico europeo ha apportato benefici economici molto significativi, producendo per l'UE un PIL che è fino al 9 % superiore, nel lungo periodo, rispetto a quello che sarebbe stato prodotto se il mercato unico non fosse esistito¹. Il modello imprenditoriale europeo si basa sull'apertura e l'UE offre un contesto favorevole alle imprese. Il modello sociale europeo offre un'istruzione e una formazione inclusive e di elevata qualità, sistemi di protezione sociale ben funzionanti, nonché la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Unitamente a condizioni per una concorrenza leale e a un quadro normativo ineguagliato orientato alla duplice transizione digitale e verde e alla resilienza, tutto ciò contribuisce a dare agli investitori le necessarie garanzie di prevedibilità.

Negli ultimi anni l'obiettivo dell'UE è stato quello di rafforzare la competitività e la resilienza nei settori strategici e ridurre le dipendenze dell'economia europea mediante la duplice trasformazione verde e digitale. Grazie a NextGenerationEU², il programma faro dell'UE per la ripresa economica, l'economia dell'UE è ritornata ai livelli di produzione pre-pandemia già nell'estate del 2021. I fondi destinati alla duplice transizione verde e digitale contribuiscono a rendere più competitiva la nostra economia. La resilienza dell'UE aumenta grazie agli sforzi senza precedenti intrapresi dagli Stati membri per attuare riforme fondamentali.

L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide. L'elevata inflazione, le carenze di manodopera e di competenze, i cambiamenti demografici, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse e l'impennata dei costi dell'energia e i prezzi dei fattori produttivi pesano sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'introduzione e la diffusione di determinate tecnologie critiche ed emergenti in settori strategici all'interno dell'Unione saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale al fine di ridurre le dipendenze strategiche e agevolare gli investimenti transfrontalieri in tutto il mercato unico. È pertanto necessario un intervento immediato per sostenere lo sviluppo o la produzione nell'Unione di tecnologie critiche o per salvaguardare e rafforzare le relative catene di valore, nei settori seguenti: tecnologie deep tech e digitali, tecnologie pulite e biotecnologie. L'Unione deve inoltre affrontare le carenze di manodopera e di competenze in tali settori strategici.

L'UE ha già presentato diverse iniziative per sostenere la sua industria. Il piano industriale del Green Deal³ mira a rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette, a garantire i volumi necessari per le materie prime critiche e a sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Esso crea un contesto più favorevole all'aumento della capacità produttiva dell'UE nel settore delle tecnologie pulite. Il piano si basa su quattro pilastri: un contesto normativo prevedibile e semplificato, un accesso più rapido ai finanziamenti,

¹ Comunicazione della Commissione "30 anni di mercato unico", COM(2023) 162 final.

² https://next-generation-eu.europa.eu/index_it.

³ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

migliori competenze e un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti. Con l'agenda europea per l'innovazione⁴ l'UE mira a portare l'Europa all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione e le start-up nel campo delle tecnologie deep tech. Uno dei suoi obiettivi principali è migliorare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e le scale-up europee, ad esempio mobilitando fonti di capitale privato non sfruttate e semplificando le norme in materia di quotazione in borsa. Inoltre nel marzo 2023 la Commissione ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato⁵. Gli Stati membri dispongono di maggiore flessibilità nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione verso la neutralità climatica. Essi stanno inoltre modificando i loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza al fine di includere capitoli dedicati al piano REPowerEU⁶, un'opportunità cruciale per fornire sostegno immediato alle imprese e rafforzare la loro competitività senza creare inutili dipendenze strategiche.

Sebbene queste soluzioni forniscano un sostegno rapido e mirato, l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale al fabbisogno di investimenti delle sue industrie. Come sottolineato dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2022⁷, è necessario garantire che il futuro dell'industria sia "made in Europe". Inoltre una politica industriale europea comune richiede finanziamenti europei comuni⁸. **Ne deriva la necessità di istituire una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")**.

La piattaforma deve contribuire a preservare un vantaggio europeo nelle tecnologie critiche ed emergenti per le transizioni verde e digitale: da quelle informatiche, quali la microelettronica, l'informatica quantistica e l'intelligenza artificiale, alla biotecnologia, alla biofabbricazione e alle tecnologie a zero emissioni nette. Il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di affrontare la questione e ha raccomandato di "garantire la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili e degli strumenti finanziari esistenti e utilizzarli in maniera più flessibile, così da fornire sostegno tempestivo e mirato nei settori strategici senza minare gli obiettivi della politica di coesione"⁹. In tal modo la piattaforma STEP deve altresì contribuire alla mobilitazione di capitali privati per sostenere la competitività delle imprese europee in queste tecnologie sulla scena mondiale, il che a sua volta condurrà allo sviluppo di capacità interne.

La soluzione più efficace è quella di dare la priorità alla STEP nel bilancio dell'UE. La transizione verso la neutralità climatica, la resilienza e le tecnologie digitali sono già principi guida del quadro finanziario pluriennale: il 30 % dei 2 000 miliardi di EUR del QFP per il periodo 2021-2027, che comprende i programmi di ripresa NextGenerationEU, è speso per azioni per il clima e oltre il 20 % del dispositivo per la ripresa e la resilienza è destinato alle politiche digitali. Inoltre il programma Europa digitale contribuisce a convogliare la tecnologia digitale a imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni. Il bilancio dell'UE è anche lo strumento definitivo dell'UE per sostenere il mercato unico e l'azione comune con un valore aggiunto a livello dell'UE, garantendo economie di scala, efficacia e solidarietà e trasmettendo un chiaro messaggio politico, ossia che l'UE è unita di fronte alle sfide.

La creazione della piattaforma STEP è pienamente in linea con le ambizioni stabilite dai partner europei. Negli Stati Uniti l'Inflation Reduction Act mobiliterà oltre 360 miliardi di

⁴ Comunicazione "Una nuova agenda europea per l'innovazione", COM(2022) 332 final.

⁵ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁶ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

⁷ https://state-of-the-union.ec.europa.eu/state-union-2022_it.

⁸ Discorso del 4 dicembre 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_22_7487.

⁹ Conclusioni del Consiglio europeo del 23 marzo 2023, EUCO 4/23.

USD (circa 330 miliardi di EUR) entro il 2032. I piani di trasformazione verde del Giappone mirano a raccogliere fino a 20 000 miliardi di JPY (circa 140 miliardi di EUR)¹⁰. L'India ha presentato il regime di incentivi collegati alla produzione per rafforzare la competitività in settori quali il fotovoltaico solare e le batterie. Anche il Regno Unito, il Canada e molti altri paesi hanno presentato piani di investimento nelle tecnologie pulite. È importante che tutti gli attori garantiscano che i finanziamenti siano concepiti e attuati nel modo meno distortivo possibile. Rafforzare la trasparenza e le deliberazioni sulle sovvenzioni all'industria a livello internazionale è altrettanto fondamentale per salvaguardare e migliorare la parità di condizioni (esistente ma non totale) su cui si fonda la prosperità a livello dell'UE e globale.

Panoramica del bilancio dell'UE per la transizione verde e digitale

L'UE dispone di diversi fondi e programmi in bilancio e fuori bilancio per fornire sostegno alle tecnologie deep tech e digitali, alle tecnologie pulite e alle biotecnologie. Tali strumenti comprendono in particolare i fondi della politica di coesione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per l'innovazione, InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e Orizzonte Europa:

- la politica di coesione sostiene la transizione verde (110 miliardi di EUR) e digitale (36,6 miliardi di EUR) negli Stati membri e nelle regioni, compresi un totale di 85 miliardi di EUR a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) (che rappresentano i principali fondi dell'UE nell'ambito della politica di sviluppo regionale) al fine di sostenere la transizione energetica dell'UE;
- il dispositivo per la ripresa e la resilienza e REPowerEU, il piano dell'UE per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi, offrono agli Stati membri opportunità senza precedenti per finanziare investimenti e riforme verdi e digitali;
- il ricorso ai proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS);¹¹
 - il Fondo per la modernizzazione (60 miliardi di EUR) fornisce un sostegno sostanziale a 13 Stati membri beneficiari per consentire loro di accelerare la transizione energetica;
 - il Fondo sociale per il clima (86 miliardi di EUR) fornirà un sostegno sostanziale agli Stati membri per aiutarli ad affrontare gli effetti della transizione verde sui gruppi vulnerabili;
 - il Fondo per l'innovazione (43 miliardi di EUR) fornirà fino al 2030 finanziamenti per tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, anche per la produzione di tali tecnologie, ad esempio per aiutare le industrie ad alta intensità energetica, sviluppare la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la produzione innovativa di energia rinnovabile o lo stoccaggio di energia;
- InvestEU contribuisce sia alla transizione verde che alla digitalizzazione. Complessivamente, il 30 % della garanzia InvestEU (ossia 7,8 miliardi di EUR) e il 60 % dell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili (5,9 miliardi di EUR) contribuiscono agli obiettivi in materia di clima. Inoltre si prevede che oltre 2 miliardi di EUR potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi digitali e oltre 1 miliardo di EUR agli investimenti nel settore della biotecnologia e dei medicinali;

¹⁰ COM(2023) 62 final.

¹¹ Sulla base di un prezzo del carbonio pari a 80 EUR/t CO₂eq.

- Orizzonte Europa, il principale programma di ricerca e innovazione dell'UE, destinerà 20,2 miliardi di EUR alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie pulite, 11,5 miliardi di EUR alle biotecnologie e i medicinali e 19,3 miliardi di EUR alle tecnologie digitali;
- il programma Europa digitale, con una dotazione di bilancio totale di 7,6 miliardi di EUR, fornisce sostegno alle tecnologie digitali;
- il Fondo europeo per la difesa, con una dotazione di 8 miliardi di EUR, sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e attrezzature di difesa all'avanguardia e interoperabili.

Sebbene l'UE abbia fornito finanziamenti costanti sia per la transizione verde che per quella digitale, i fondi sono generalmente distribuiti su vari programmi di spesa e sono soggetti a norme diverse. Il ricorso agli strumenti e ai quadri di governance esistenti accelererà l'attuazione e consentirà di mobilitare importi di sostegno finanziario più elevati. Questo è l'obiettivo STEP.


Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

La STEP creerà le condizioni necessarie per un uso più efficace, efficiente e mirato dei fondi UE esistenti, contribuendo nel contempo al conseguimento di condizioni di parità nel mercato unico. Essa contribuirà inoltre a orientare i finanziamenti esistenti verso i progetti pertinenti e ad accelerare l'attuazione di un sottoinsieme di settori che saranno considerati fondamentali per la leadership dell'Europa. La scelta di razionalizzare e utilizzare meglio gli strumenti esistenti piuttosto che creare uno strumento completamente nuovo risponde all'invito del Consiglio europeo e presenta tre vantaggi principali. In primo luogo, la tempistica. Mentre per la creazione di un nuovo strumento occorrono almeno 12-18 mesi, riunire gli strumenti esistenti richiede tempi molto più brevi. Ciò rappresenterebbe un vantaggio indiscutibile per i beneficiari dei finanziamenti dell'UE, in quanto avrebbero la possibilità di attingere più rapidamente a tali finanziamenti. In secondo luogo, l'adeguamento degli strumenti esistenti aumenterebbe le possibilità di combinare diverse fonti di finanziamento, sia in regime di gestione diretta che in regime di gestione concorrente, il che si tradurrebbe in un uso più efficiente delle risorse. Infine basarsi su tali strumenti esistenti sarà più semplice anche per i promotori di progetti e i gestori dei programmi. Il portale della sovranità consentirà di centralizzare tutte le informazioni sulle opportunità di finanziamento. Esso limiterà inoltre gli oneri amministrativi per i promotori di progetti e i gestori dei programmi e ridurrà al minimo il rischio di sovrapposizioni tra gli strumenti.

La STEP consentirebbe all'Unione di reagire rapidamente di fronte ai rischi per le imprese indispensabili per le catene di valore dell'Unione e di promuovere i progetti multinazionali, come gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), al fine di migliorare l'accesso di tutti gli Stati membri a tali progetti (salvaguardando in tal modo la coesione), nonché di rafforzare il mercato unico e contrastare la disparità nella disponibilità di aiuti di Stato.

Su tale base, l'obiettivo della STEP è triplice:

1. garantire flessibilità nell'ambito degli strumenti esistenti;
2. rafforzare l'efficacia degli strumenti esistenti;
3. creare sinergie tra gli strumenti esistenti.



Garantire la flessibilità degli strumenti esistenti per migliorare il sostegno agli investimenti rilevanti

I fondi di coesione rappresentano la principale politica dell'UE finanziata mediante risorse del bilancio dell'UE. Al fine di incentivare gli Stati membri la Commissione propone una nuova priorità per tutti i principali fondi, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF). La Commissione propone inoltre di aprire tali fondi alle grandi imprese nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media dell'UE, al fine di mobilitare maggiori investimenti nei settori interessati dalla STEP. Gli incentivi finanziari sotto forma di maggiori prefinanziamenti e finanziamenti dell'UE incoraggiano gli Stati membri a ridefinire le priorità dei loro programmi. Nell'ambito di tali fondi la Commissione propone inoltre un prefinanziamento del 30 % nel 2024 per incentivare la diffusione di progetti STEP e aumentare il finanziamento dell'UE al 100 % per tali progetti.

Si propone inoltre di offrire agli Stati membri flessibilità supplementari affinché siano in grado di attuare i programmi della politica di coesione per il periodo 2014-2020. Il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 della politica di coesione e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) è già stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione della politica di coesione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina¹². Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate. Si propone pertanto di prorogare di 12 mesi i termini per la presentazione dei documenti di chiusura relativi al periodo 2014-2020. Ciò dovrebbe aiutare gli Stati membri che dovranno far fronte a un carico di lavoro supplementare legato alla revisione dei programmi operativi per le finalità STEP.

¹² Le risorse aggiuntive REACT-EU derivanti da NextGenerationEU hanno aumentato i finanziamenti disponibili nel 2021 e nel 2022 (senza la necessità di cofinanziamento nazionale) al fine di fornire agli Stati membri un'assistenza rapida per promuovere il superamento degli effetti della crisi e una ripresa resiliente. Altre misure comprendono il pacchetto "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa" (CARE) e l'iniziativa "Sostegno all'energia accessibile" (SAFE). Cfr. il regolamento (UE) 2022/562 (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1) per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE); il regolamento (UE) 2022/2039 per quanto riguarda l'assistenza flessibile ai territori (FAST-CARE) (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 23); e il regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda il piano REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

Per incentivare gli Stati membri a fornire risorse a InvestEU, il programma faro dell'UE per stimolare gli investimenti nelle industrie critiche, la Commissione propone di aumentare dal 4 % al 10 % le risorse trasferite a InvestEU dai piani per la ripresa e la resilienza. Tale ulteriore flessibilità nell'utilizzo delle risorse degli Stati membri nell'ambito di InvestEU aiuterà questi ultimi a beneficiare delle strutture consolidate e delle competenze di mercato dei partner esecutivi di InvestEU, al fine di selezionare e finanziare le imprese più promettenti. A tale riguardo, qualora uno Stato membro decida di trasferire risorse ai comparti nazionali di InvestEU per l'attuazione di un prodotto finanziario di InvestEU esistente sviluppato per l'UE dalla Commissione con i partner esecutivi dell'Unione e quelli internazionali, quali il Gruppo Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (il che significa che lo Stato membro non ha alcun potere discrezionale in termini di progettazione del prodotto finanziario), tale decisione non rende la progettazione del prodotto finanziario imputabile allo Stato, pertanto essa non comporta, di per sé, un aiuto di Stato. Ciò non pregiudica l'obbligo che prevede che gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dell'Unione siano coerenti con le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.


Inoltre, al fine di agevolare i contributi relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza al comparto degli Stati membri di InvestEU e la sua diffusione, la Commissione adeguerà gli orientamenti tecnici relativi all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento (UE) 2021/241 per garantire che i prodotti finanziari attuati nell'ambito del Fondo InvestEU possano indicare, se del caso, l'assenza di danno significativo per i sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 applicando le norme InvestEU in combinazione con le pertinenti politiche del partner esecutivo.

Inoltre nuove priorità relative alla STEP saranno incluse nel Fondo per l'innovazione, che è un programma di finanziamento per la diffusione di tecnologie innovative e a zero emissioni nette; il Fondo europeo per la difesa, che è un programma di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di difesa, e il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) nell'ambito di Orizzonte Europa, che è il programma faro promosso dall'Europa in materia di innovazione volto a individuare, promuovere e potenziare le tecnologie di punta. Il CEI potrà altresì fornire un sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario.

Sostegno sotto forma di capitale proprio per i settori STEP

Per rimanere in Europa e competere efficacemente nell'attuale onda di innovazioni, le imprese in cerca di investimenti in fase di avviamento o di espansione devono superare una serie di problemi interconnessi, che vanno dal capitale paziente all'accesso alle reti e alle capacità critiche.

Figura: Capitale di rischio per destinazione e per fase (2020 - T1 2023).



Fonte: Aggiornamento Global venture capital - T1 2023, Dealroom

L'UE dispone di due strumenti principali che forniscono sostegno sotto forma di capitale proprio a favore delle imprese europee, vale a dire il programma InvestEU e il Consiglio europeo per l'innovazione. InvestEU è il programma faro dell'UE per catalizzare gli investimenti privati nell'economia dell'UE. Il Fondo InvestEU è attuato attraverso i partner esecutivi, tra cui la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che offrono prodotti finanziari che assistono le imprese e i progetti in settori rilevanti per la sovranità europea con un sostegno al debito (compresa la garanzia) e sostegni azionari o quasi azionari.

In particolare, il FEI offre due prodotti azionari con una dotazione totale della garanzia dell'UE pari a 5,2 miliardi di EUR e un portafoglio indicativo di 8,7 miliardi di EUR, destinati alla ricerca, allo sviluppo, alla commercializzazione e alla diffusione su larga scala di tecnologie pulite o di soluzioni di sostenibilità ambientale e di progetti infrastrutturali digitali e sostenibili. Fino alla metà del 2023 il FEI ha approvato oltre 100 investimenti in fondi che dovrebbero mobilitare investimenti pari a quasi 30 miliardi di EUR. La BEI fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio nell'ambito di prodotti di capitale di rischio e tematici ad alto rischio, concentrandosi tra l'altro sulla transizione verde, sulle tecnologie digitali strategiche e sulle tecnologie abilitanti fondamentali.

I tipi di sostegno che possono essere forniti tramite il CEI comprendono finanziamenti misti, sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio a determinate condizioni. Conformemente alla legislazione vigente, un sostegno sotto forma di solo capitale proprio può essere fornito alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, che hanno già ricevuto un sostegno sotto forma di sole sovvenzioni. L'iniziativa estende tale definizione consentendo di fornire un sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti nelle tecnologie critiche, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. La proroga proposta fornirebbe un sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle imprese ad alto rischio e ad alto potenziale che puntano a investimenti compresi tra 15 e 50 milioni di EUR e catalizzano cicli di finanziamento con co-investitori compresi tra 50 e 250 milioni di EUR.

Il CEI è stato istituito nell'ambito di Orizzonte Europa per individuare e fornire un sostegno su larga scala alle tecnologie e alle innovazioni pionieristiche, con particolare attenzione alle imprese a più alto rischio, all'inizio della loro attività. Una componente fondamentale del CEI è il Fondo CEI, che è concepito per assumere rischi che il mercato non assumerà da solo e colma un grave deficit di finanziamento per le imprese deep tech. Il Fondo CEI è pienamente operativo dall'autunno 2022 e ha già preso oltre 130 decisioni di investimento. Tuttavia esso non può soddisfare le esigenze di un numero crescente di imprese che richiedono cicli di finanziamento successivi o maggiori importi di investimento. Ciò vale in particolare per le tecnologie critiche ed emergenti che rimangono ad alto rischio ma richiedono anche ingenti quantità di capitale per raggiungere il mercato. Il nuovo comparto dedicato al Fondo CEI soddisferebbe il fabbisogno di maggiori investimenti (oltre 15 milioni di EUR) e integrerebbe altri strumenti e prodotti finanziari dell'UE, compresi quelli nell'ambito di InvestEU.

La domanda di investimenti nelle tecnologie deep tech in Europa rimane forte, con oltre 5 000 domande ricevute nei primi due anni di attività del CEI, il che ha portato al sostegno di oltre 400 imprese. Di queste, 245 imprese sono state raccomandate per la combinazione unica di sovvenzioni non dilutive unitamente agli investimenti tramite il CEI e 131 di esse hanno ricevuto una raccomandazione di investimento per un importo pari o superiore a 5 milioni di EUR. Si stima che circa il 25 % delle imprese cui è stato concesso un investimento di oltre 5 milioni di EUR dal CEI richiederà finanziamenti ulteriori pari in media a 25-35 milioni di EUR; ciò equivale a un portafoglio di 20-30 imprese all'anno¹³ che richiedono un importo compreso tra 0,5 e 1 miliardo di EUR all'anno.

Sulla base dell'esperienza attuale del CEI, questo investimento sostenuto dall'UE mobiliterebbe ulteriori investimenti privati fino a cinque volte superiori, colmando quindi in modo significativo la carenza del mercato. In mancanza di un ulteriore sostegno, molte di queste imprese potrebbero trasferirsi al di fuori dell'Europa per accedere a cicli di finanziamento più consistenti o potrebbero essere superate da concorrenti di paesi terzi che sono meglio finanziati.

Rafforzamento dell'efficacia degli strumenti esistenti per accelerare gli investimenti pertinenti

In termini di risorse, si propone di stanziare un importo supplementare totale pari a 10 miliardi di EUR per sostenere i regimi di investimento dell'UE esistenti e ben collaudati volti a rafforzare gli investimenti relativi alla piattaforma STEP, preservando nel contempo gli obiettivi di coesione e contribuendo a creare condizioni di parità nel mercato unico attraverso una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP tramite i rispettivi mandati dei programmi partecipanti, tenendo conto del fatto che alcuni programmi di attuazione sono guidati dalla domanda.

InvestEU

L'attuazione è a buon punto: l'85 % della garanzia iniziale è già stato stipulato con i partner esecutivi, per un importo pari a 22,3 miliardi di EUR. Il rapido assorbimento della garanzia dell'UE rivela il grande interesse del mercato per le opportunità di finanziamento offerte da InvestEU. Ciò richiede un rafforzamento della garanzia dell'UE di ulteriori 7,5 miliardi di EUR; a tal fine è necessaria un'integrazione finanziaria di importo pari a 3 miliardi di EUR con un tasso di copertura del 40 %. Questa garanzia aggiuntiva deve essere utilizzata esclusivamente per progetti che contribuiscono alle priorità STEP e potrebbe sbloccare fino a 75 miliardi di EUR di investimenti con un moltiplicatore medio di 10.

¹³ La cifra si basa sui finanziamenti erogati dall'Acceleratore del CEI nel periodo 2021-2022.

Nell'ambito di InvestEU sarà introdotto un nuovo ambito di intervento dedicato alla STEP che prevede un volume aggiuntivo di garanzia di bilancio per i partner esecutivi, al fine di offrire prodotti finanziari che forniscono sostegno in termini di debito (comprese le garanzie) e di capitale per le imprese, comprese le PMI, e progetti nei settori sostenuti dalla piattaforma STEP, compresi gli investimenti nelle catene di produzione e di approvvigionamento. InvestEU mobilerà ulteriori investimenti, in particolare dal settore privato, affrontando i fallimenti del mercato e le condizioni di investimento subottimali riscontrate nei settori interessati dalla STEP. InvestEU è già in grado di sostenere progetti classificabili come importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e il suo rafforzamento attraverso il quinto ambito di intervento migliorerà pertanto la possibilità di fornire tale sostegno a progetti fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione della STEP.

Consiglio europeo per l'innovazione

Il CEI è il mezzo principale per fornire capitale di avviamento alle start-up in rapida crescita. Date le sue competenze, il CEI è adatto a rafforzare i finanziamenti nelle imprese che cercano di incrementare il capitale oltre la prima fase di innovazione. Un incremento di bilancio pari a 0,5 miliardi di EUR, associato a 2,13 miliardi di EUR derivanti da riassegnazioni e disimpegni, consentirà al CEI di fornire investimenti azionari senza precedenti per operazioni di investimento tra 15 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Con un moltiplicatore medio di 5, ciò può tradursi in 13 miliardi di EUR di nuovo sostegno azionario a favore delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario e delle piccole imprese a media capitalizzazione.

Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione, finanziato tramite la vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, è uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la diffusione di tecnologie innovative e a zero emissioni nette. Esso mira a portare sul mercato soluzioni industriali volte a decarbonizzare l'Europa e si concentra su tecnologie e processi altamente innovativi. L'obiettivo di creare i giusti incentivi finanziari affinché le imprese investano nelle tecnologie pulite e mettere queste ultime nelle condizioni di diventare leader mondiali in tale settore è pienamente in linea con gli obiettivi STEP. Per rispondere alle crescenti esigenze di innovazione al fine di mantenere la competitività dell'UE sui mercati globali, occorre incrementare l'entità del Fondo per l'innovazione di 5 miliardi di EUR. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione e promuovere il mercato unico e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie pulite in tutta l'Unione, la dotazione finanziaria aggiuntiva è messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte aperti a soggetti da Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017. Tenendo conto dell'esperienza maturata finora, ciò dovrebbe tradursi in investimenti complessivi pari a circa 20 miliardi di EUR.

Fondo europeo per la difesa

Il Fondo europeo per la difesa è fondamentale per rafforzare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Esso sostiene inoltre la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nonché la cooperazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università in tutta l'Unione, sia nella fase di ricerca che nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa. Per rispondere alle crescenti esigenze, il Fondo europeo per la difesa deve essere aumentato di 1,5

miliardi EUR. Tenendo conto della limitata esperienza maturata finora, ciò potrebbe tradursi in investimenti complessivi pari a circa 2 miliardi di EUR.

Nel complesso, il rafforzamento dei quattro programmi e strumenti di cui sopra (InvestEU, Consiglio europeo per l'innovazione, Fondo per l'innovazione e Fondo europeo per la difesa) dovrebbe condurre a ulteriori investimenti nelle tecnologie critiche contemplate dalla STEP per un importo di circa 110 miliardi di EUR.

La fornitura di incentivi finanziari nei fondi della politica di coesione sotto forma di maggiori prefinanziamenti e cofinanziamenti incoraggia gli Stati membri a ridefinire le priorità dei loro programmi. Ogni 5 % della riprogrammazione per il conseguimento delle priorità STEP comporta la messa a disposizione di risorse pari a 18,9 miliardi di EUR, oltre a 6 miliardi di EUR da erogare dal Fondo per una transizione giusta. L'aumento del massimale nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ai fini dell'utilizzo delle risorse per i prodotti di InvestEU attraverso i suoi comparti nazionali rappresenta un'ulteriore flessibilità per gli Stati membri, in quanto prevede 30 miliardi di EUR potenzialmente disponibili per tali investimenti relativi alla sovranità.

Nel complesso, l'importo totale stimato dei nuovi investimenti disponibili attraverso la STEP potrebbe raggiungere i 160 miliardi di EUR.

Creazione di sinergie tra gli strumenti per sostenere meglio gli investimenti pertinenti

Per accedere ai suddetti fondi le imprese e i promotori di progetti potranno consultare un nuovo sito web accessibile al pubblico (il "portale della sovranità"). Il portale fornirà informazioni sulle opportunità di finanziamento pertinenti con gli inviti a presentare proposte in corso e futuri nell'ambito dei programmi dell'UE che contribuiscono agli obiettivi STEP, nonché orientamenti e contatti dei poli di consulenza esistenti.

Ai progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP sarà inoltre assegnato un "marchio di sovranità", a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare in termini di criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma EU4Health, del Fondo europeo per la difesa o del Fondo per l'innovazione, e a prescindere dal fatto che il progetto abbia ricevuto fondi nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti al fine di individuare progetti di qualità elevata. Il marchio offre un'opportunità unica che consente di basarsi sui processi di valutazione di elevata qualità applicabili nell'ambito di tali strumenti. Esso sarà utilizzato come marchio di qualità e farà in modo che i progetti attirino investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi STEP e orientando così gli operatori del mercato nelle loro decisioni di investimento. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti finanziari dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati da diversi strumenti dell'Unione. Ciò consentirebbe, ad esempio, agli Stati membri di concedere un sostegno a carico del FESR e del FSE+ a progetti che hanno ricevuto direttamente un marchio di sovranità, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

La Commissione si sta inoltre adoperando per garantire sinergie tra le norme del Fondo per l'innovazione e le norme in materia di aiuti di Stato per assicurare un processo più snello. La Commissione allineerà ulteriormente i criteri e razionalizzerà i processi per garantire che la decisione in materia di aiuti di Stato sia presa contemporaneamente alla decisione di finanziamento del Fondo per l'innovazione, a condizione che lo Stato membro presenti in tempo utile una notifica completa. Tali sinergie sono in corso di valutazione anche per altri strumenti selezionati dell'UE, compreso il fondo CEI.

La Commissione consulterà inoltre gli Stati membri in merito a una proposta volta a consentire tassi di aiuto più elevati attraverso un bonus per i progetti che rientrano nel campo di applicazione della STEP nelle regioni assistite, al fine di stimolare ulteriormente lo sviluppo economico, preservando nel contempo gli obiettivi di coesione.

Le autorità responsabili dei programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della STEP devono inoltre essere incoraggiate a valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità della normativa sull'industria a zero emissioni nette e della normativa sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento, nel rispetto delle norme in vigore in materia di aiuti di Stato.

La piattaforma STEP e l'attenzione agli investimenti

Per essere efficace la STEP dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di settori di investimento ben mirati. La piattaforma dovrebbe garantire e preservare un vantaggio europeo nelle tecnologie critiche ed emergenti e nella relativa produzione nei seguenti settori¹⁴: **tecnologie deep tech e digitali, tecnologie pulite e biotecnologie**. L'ambito di applicazione della STEP si concentrerebbe pertanto sulle tecnologie all'avanguardia per portare avanti le transizioni verde e digitale, sostenendo sia il settore manifatturiero che le catene di valore.

Tecnologie digitali e a contenuto estremamente avanzato

L'innovazione, e in particolare la sua nuova onda di innovazioni ad elevatissimo contenuto tecnologico, è la risposta europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, rendere le nostre economie più digitali e garantire l'approvvigionamento e la sicurezza alimentare, energetica e delle materie prime sicure in Europa. L'innovazione deep tech è radicata nei settori di avanguardia della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria e spesso combina i progressi nelle sfere fisica, biologica e digitale per fornire soluzioni trasformatrici in risposta alle sfide globali. Questo tipo di innovazioni è potenzialmente in grado di stimolare l'innovazione nell'economia e nella società, trasformando così il panorama imprenditoriale dell'UE.

L'agenda europea per l'innovazione intende portare l'Europa all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione e le start-up nel campo delle tecnologie deep tech. Uno dei suoi obiettivi principali è migliorare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e le scale-up europee, ad esempio mobilitando fonti di capitale privato non sfruttate e semplificando le norme in materia di quotazione in borsa.

La STEP aggiungerebbe un'altra dimensione all'impegno dell'UE a favore del conseguimento degli obiettivi di tale agenda. L'UE orienterà ulteriori finanziamenti e definirà altresì una chiara direzione degli investimenti. Ciò sosterrà ulteriormente gli investimenti nelle tecnologie deep tech in Europa, a vantaggio delle economie dell'UE e della società nel suo complesso.

Le tecnologie digitali incidono profondamente sulla competitività dell'economia dell'UE nel suo insieme, stimolando l'efficienza e l'innovazione. La loro adozione e integrazione in tutta l'economia sarà determinante per la produttività e la competitività complessive¹⁵. Per

¹⁴ Conformemente alla nuova agenda europea per l'innovazione, le innovazioni deep tech sono potenzialmente in grado di stimolare l'innovazione nell'economia e nella società. La comunicazione sulla competitività a lungo termine dell'UE ha indicato le tecnologie pulite, la biotecnologia e il digitale quali settori chiave per il futuro a causa del loro elevato potenziale di crescita e di una maggiore produttività del lavoro.

¹⁵ Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030, COM(2023) 168 final.

conservare la sua leadership industriale l'UE deve conquistarsi un ruolo di primo piano nelle tecnologie digitali fondamentali.

Tecnologie pulite

La competitività dell'UE nel settore dell'energia pulita comporta la capacità di produrre e utilizzare energia pulita, economica, affidabile e accessibile e di competere nei mercati mondiali dell'energia pulita, con l'obiettivo generale di sostenere la transizione verso la neutralità climatica e apportare benefici all'economia e alle persone dell'UE. Attualmente l'UE sta facendo fronte a sfide tecnologiche e di altro tipo, come i prezzi elevati dell'energia, le interruzioni della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e la carenza di competenze. Il rafforzamento della competitività del settore dell'energia pulita dell'UE contribuirà ad aumentare la leadership tecnologica dell'UE e a creare un sistema energetico più resiliente, indipendente, sicuro e a prezzi accessibili, necessario per affrontare tali sfide. In tale contesto, nella sua comunicazione sul piano industriale del Green Deal la Commissione ha presentato un piano globale per rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Inoltre la normativa sull'industria a zero emissioni nette¹⁶ istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette.

Dal 2020 la Commissione europea pubblica relazioni annuali sui progressi riguardo alla competitività delle tecnologie per l'energia pulita che delineano la situazione attuale e avanzano previsioni sulle diverse tecnologie e soluzioni per l'energia pulita e a basse emissioni di carbonio. Secondo la relazione del 2022 sui progressi riguardo alla competitività¹⁷, che la Commissione pubblica nel contesto della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, "per una risposta efficace sotto il profilo dei costi, rispettosa del clima e socialmente equa all'attuale crisi energetica è fondamentale che l'UE sviluppi e diffonda rapidamente le tecnologie per l'energia pulita sul suo territorio". La relazione conferma inoltre che è fondamentale aumentare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca, nell'innovazione, nell'espansione e nella diffusione a prezzi accessibili dell'energia pulita. In questo contesto sarà decisivo il ruolo svolto dai quadri normativi e finanziari dell'UE. Insieme all'attuazione della nuova agenda europea per l'innovazione, i programmi di finanziamento dell'UE, la cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e il monitoraggio continuo delle attività nazionali di ricerca e innovazione (R&I) sono determinanti per progettare un ecosistema di R&I incisivo a livello dell'UE e colmare il divario tra la ricerca e l'innovazione e l'adozione da parte del mercato, rafforzando in tal modo la competitività dell'Unione.

Bioteχνologie

La biotecnologia e la biofabbricazione sono fondamentali per la modernizzazione dell'industria europea. Esse sono impiegate in una serie di settori industriali quali la sanità e i prodotti farmaceutici, l'agricoltura, i materiali e la bioeconomia. Sfruttare appieno i vantaggi della biotecnologia può aiutare l'economia dell'UE a crescere e crea nuovi posti di lavoro, sostenendo nel contempo lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e la protezione dell'ambiente.

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza delle biotecnologie, in quanto i produttori di vaccini hanno svolto un ruolo chiave nell'invertire il corso della pandemia.

¹⁶ Proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette, COM(2023) 161 final.

¹⁷ Relazione sui progressi riguardo alla competitività delle tecnologie per l'energia pulita, COM(2022) 643 final.

Inoltre, sebbene l'Europa continui a essere leader nell'innovazione delle scienze della vita, la sua industria della biotecnologia rimane circa un quarto di quella statunitense in termini sia di numero di imprese che di valore del finanziamento tramite capitale di rischio¹⁸. A ciò si aggiunge che il finanziamento (sia nelle fasi iniziali che in quelle successive) è ritenuto più limitato in Europa che negli Stati Uniti. Ciò limita la capacità delle imprese di investire in gasdotti diversificati più grandi e fa sì che esse continuino a dipendere dai loro investitori iniziali.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il piano industriale del Green Deal è la tabella di marcia dell'UE per garantire la competitività a lungo termine dell'industria europea e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. La normativa sull'industria a zero emissioni nette rappresenta il suo braccio normativo. Tale normativa mira a semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni, a promuovere progetti strategici europei e a sviluppare norme per sostenere l'espansione delle tecnologie in tutto il mercato unico. Essa è integrata dalla normativa sulle materie prime critiche¹⁹, al fine di garantire un accesso sufficiente alle materie prime, come le terre rare, che sono essenziali per le tecnologie di produzione che sono fondamentali per la duplice transizione. Un altro strumento fondamentale per sostenere la competitività dell'industria europea è la normativa europea sui chip²⁰. Essa mira a rafforzare la resilienza dell'Europa nelle tecnologie e nelle applicazioni dei chip e a rafforzare la quota dell'UE nel mercato globale dei microchip.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si inserisce nel contesto degli sforzi globali dell'UE volti a garantire la trasformazione verde e digitale della sua economia. Essa contribuisce agli obiettivi di alcune parti del pacchetto "Pronti per il 55 %"²¹ incentrate sulla decarbonizzazione dell'industria dell'UE.

La proposta contribuirà inoltre alla resilienza e all'autonomia strategica aperta dell'UE rafforzando la capacità dell'UE per quanto riguarda le tecnologie critiche, comprese le tecnologie chiave connesse all'energia, il che è fondamentale per sostenere lo sviluppo di altri settori dell'economia.

Essa si basa sulle politiche dell'UE esistenti che mirano a conseguire lo stesso obiettivo (dalla coesione, agli investimenti per la ripresa fino al finanziamento della ricerca e dell'innovazione) e puntano a sostenere l'economia europea e a convogliare i fondi dell'UE verso la trasformazione verde e digitale.

¹⁸ Gong J., Romet-Lemonne J-L., Houser B., "Bridging the gap between innovation and later-stage financing for biotech in Europe", *Nature Reviews Drug Discovery* 22, 2023, pagg. 438-439.

¹⁹ Proposta di regolamento che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime, COM (2023) 160 final.

²⁰ Proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, COM(2022) 46 final.

²¹ Comunicazione della Commissione "Pronti per il 55 %", COM(2021) 550 final; e proposte di accompagnamento.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Il regolamento proposto persegue l'obiettivo generale di istituire un quadro giuridico che favorisca il convogliamento dei fondi dell'UE verso i progetti STEP. Gli obiettivi STEP saranno conseguiti attraverso i seguenti programmi:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione (FC), istituiti a norma del regolamento (UE) 2021/1058²²; Fondo per una transizione giusta (JTF), istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1056²³; Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1057²⁴; regolamento recante disposizioni comuni (UE) 2021/1060²⁵;
- dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/241²⁶;
- InvestEU, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/523²⁷;
- Europa digitale, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/694²⁸; Orizzonte Europa, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695²⁹; Fondo europeo per la difesa, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/697³⁰ e Fondo per l'innovazione, istituito a norma della direttiva 2003/87/CE³¹;
- la STEP sarà attuata anche nell'ambito del programma EU4Health, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/522³², riguardante l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle biotecnologie nell'Unione.

Di conseguenza, alla luce di quanto precede, gli articoli 164 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, gli articoli 176, 177, 178, l'articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1, rappresentano le basi giuridiche pertinenti per l'attuazione del presente regolamento.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi sono di natura transfrontaliera e non sono limitati a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un comprovato valore aggiunto a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari nell'ambito del mercato unico.

Date le sfide collegate all'accelerazione della diffusione delle tecnologie digitali e a zero emissioni nette, l'intervento a livello dell'Unione contribuisce al coordinamento delle risposte volte a far fronte al fabbisogno dell'Unione di capacità supplementari di produzione e a prevenire dipendenze strutturali. L'azione a livello dell'Unione può indubbiamente indirizzare

²² GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31.

²³ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.

²⁴ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.

²⁵ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

²⁶ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

²⁷ GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

²⁸ GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.

²⁹ GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.

³⁰ GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.

³¹ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

³² GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.

i vari attori europei verso una visione e una strategia di attuazione comuni. Ciò è fondamentale per generare economie di scala e di diversificazione e per raggiungere la massa critica necessaria a incrementare la produzione di tecnologie verdi e digitali nell'UE, limitando nel contempo la frammentazione degli sforzi, l'aggravarsi degli squilibri regionali e controproducenti corse alle sovvenzioni tra gli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta mira a contribuire allo sviluppo di un ecosistema di produzione facilitando gli investimenti. L'obiettivo è sostenere la competitività e la capacità di innovazione a lungo termine dell'industria europea attraverso le potenzialità produttive e la riduzione dei rischi degli investimenti in progetti strategici e da parte di start-up, scale-up e PMI.

Le misure si limitano a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. La STEP non è una nuova struttura di fondi. Si basa sugli strumenti di finanziamento dell'UE esistenti e le risorse aggiuntive proposte sono proporzionate alla necessità di accelerare gli investimenti della piattaforma a breve termine.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento appropriato in quanto stabilisce norme direttamente applicabili per il sostegno.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata alcuna consultazione specifica dei portatori di interessi. La presente iniziativa tiene conto delle consultazioni dei portatori di interessi condotte per la preparazione di altre iniziative correlate, quali la normativa sulle materie prime critiche, la normativa sull'industria a zero emissioni nette, l'agenda europea per l'innovazione, il pacchetto "Pronti per il 55 %", la normativa europea sui chip e il programma Bussola per il decennio digitale. Inoltre la Commissione europea ha stabilito contatti duraturi e regolari con i portatori di interessi del settore, gli Stati membri e le associazioni di categoria, che hanno consentito di raccogliere riscontri pertinenti alla proposta.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non crea un nuovo strumento, bensì è attuata attraverso gli strumenti esistenti nell'ambito del bilancio dell'UE, modificati per poter mobilitare meglio le risorse di investimento nelle tecnologie critiche. Gli strumenti esistenti, quali i fondi di coesione, InvestEU e Orizzonte Europa, sono stati oggetto di una valutazione d'impatto³³. Inoltre la proposta si basa su proposte esistenti che sono state oggetto di un'analisi d'impatto, quali la normativa sulle materie prime critiche, l'agenda europea per l'innovazione, il pacchetto "Pronti per il 55 %", la normativa europea sui chip e il programma Bussola per il decennio digitale, nonché la valutazione del fabbisogno di investimenti pubblicata il 23 marzo 2023. Tale analisi, effettuata nell'ambito di valutazioni d'impatto o documenti di lavoro analitici dei servizi della Commissione³⁴, riguarda gli impatti più significativi della presente proposta. Per

³³ In particolare FESR e FC (SWD(2018) 282 final), FSE+ (SWD(2018) 289 final), InvestEU (SWD(2018) 314 final) e Orizzonte Europa (SWD(2018) 307 final).

³⁴ Rispettivamente SWD(2023) 161 final, SWD(2022) 187 final, SWD(2020) 176 final, SWD(2022) 147 final, SWD(2021) 247 final e SWD(2023) 68 final.

questo motivo non è necessaria un'ulteriore valutazione d'impatto. La relazione rispecchia anche la valutazione ex ante effettuata dalla Commissione riguardo al sostegno sotto forma di solo capitale proprio da fornire nell'ambito del CEI alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione, ma contiene una serie di disposizioni volte a semplificare l'attuazione degli strumenti dell'UE esistenti. Gli obblighi di rendicontazione sono stati ridotti al minimo per limitare gli oneri amministrativi a carico delle autorità e delle imprese degli Stati membri, senza compromettere i principi di sana gestione finanziaria.

- **Diritti fondamentali**

L'articolo 15 della Carta prevede la libertà professionale e il diritto di lavorare. Il sostegno alla competitività dell'industria europea garantirà la crescita economica e continuerà a offrire opportunità di lavoro ai cittadini e ai residenti dell'Unione.

L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") stabilisce la libertà d'impresa. Le misure previste dalla proposta sostengono la creazione di capacità di innovazione e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, il che può rafforzare la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta comporterà un prefinanziamento aggiuntivo da versare nel 2024 a titolo del JTF, finanziato dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa NextGenerationEU. La proposta comporterà inoltre un prefinanziamento aggiuntivo da versare a titolo di FESR, FC e FSE+ nel 2024 per gli importi programmati nell'ambito delle priorità dedicate alle operazioni che contribuiscono al rafforzamento degli obiettivi STEP. Il prefinanziamento aggiuntivo a titolo di JTF nel 2024 sarà finanziato solo da entrate con destinazione specifica esterne e comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento relativi a NextGenerationEU dal 2026 al 2024. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutti gli importi saranno disponibili sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, derivanti dalle operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU.

Il prefinanziamento aggiuntivo a titolo di FESR, FC e FSE+ nel 2024 comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento al 2024 e sarà neutro in termini di bilancio nel periodo 2021-2027. Tale prefinanziamento aggiuntivo non era previsto nel progetto di bilancio. La Commissione monitorerà gli importi programmati dagli Stati membri nell'ambito delle priorità dedicate alle operazioni che contribuiscono agli obiettivi STEP e ne valuterà l'incidenza sul fabbisogno di pagamenti nel contesto dell'esercizio di storno globale nel 2024. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento aggiuntivo è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data la chiusura dei rispettivi programmi, in modo che l'importo totale dei pagamenti effettuati a titolo dei fondi interessati rimanga invariato rispetto alla presente proposta. La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale che figurano nell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio né comporta modifiche del fabbisogno complessivo di pagamenti per il periodo di programmazione 2021-2027.

Per quanto riguarda Orizzonte Europa, la proposta consiste nel rafforzare la dotazione del CEI di 2,63 miliardi di EUR in totale:

- si propone di riassegnare 0,8 miliardi di EUR dalle risorse destinate al pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" per il periodo dal 202[x] al 2027;
- 0,13 miliardi di EUR dai rientri di capitale del progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020;
- in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si propone di mettere nuovamente a disposizione 1,2 miliardi di EUR derivanti dalla mancata attuazione totale o parziale di progetti di ricerca sostenuti da Orizzonte Europa e dai suoi predecessori, a beneficio della componente CEI di Orizzonte Europa; e
- un incremento di bilancio di 0,5 miliardi di EUR.

Inoltre il Fondo per l'innovazione dovrebbe essere rafforzato di 5 miliardi di EUR, il Fondo europeo per la difesa di 1,5 miliardi di EUR e InvestEU dovrebbe beneficiare di un rafforzamento di 3 miliardi di EUR, il che dovrebbe tradursi in una garanzia di 7,5 miliardi di EUR.

L'incidenza totale sul bilancio per il QFP è pertanto di 10 miliardi di EUR.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà l'attuazione della piattaforma e misurerà il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento in modo mirato e proporzionato. Essa garantirà una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati.

Per monitorare l'attuazione della piattaforma, la Commissione contabilizzerà le spese relative alla STEP dai programmi pertinenti. Continuano ad applicarsi i rispettivi obiettivi di spesa per il clima nell'ambito dei programmi pertinenti. Ciò richiede:

- regolamento recante disposizioni comuni: aggiornamento dell'allegato I del regolamento per includervi ulteriori settori di intervento;
- dispositivo per la ripresa e la resilienza: marcatura e rendicontazione sulla base di una ripartizione della spesa stimata dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda gli investimenti connessi agli obiettivi STEP;
- InvestEU: monitoraggio delle spese da parte della Commissione;
- programmi a gestione diretta (Orizzonte Europa, Fondo per l'innovazione, Fondo europeo per la difesa, programma Europa digitale, programma EU4Health): monitoraggio delle spese da parte della Commissione.

Al fine di monitorare e valutare la performance del programma, la Commissione raccoglierà i risultati degli indicatori di performance relativi alla STEP dai programmi pertinenti.

L'attuazione degli indicatori di performance relativi alla STEP richiede:

- strumenti di coesione: modifica degli allegati del regolamento specifico di ciascun fondo contenente gli indicatori di prestazione;
 - InvestEU: modifica dell'allegato III del regolamento InvestEU contenente gli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio;
 - dispositivo per la ripresa e la resilienza: conformità con il quadro di rendicontazione esistente;
 - programmi a gestione diretta (Orizzonte Europa, Fondo per l'innovazione, Fondo europeo per la difesa, programma Europa digitale, programma EU4Health): informazioni da raccogliere a cura della Commissione.
- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo 1 del presente regolamento (articoli da 1 a 8) stabilisce le disposizioni comuni necessarie per la creazione della STEP, mentre il capo 2 contiene le modifiche ad altri atti legislativi pertinenti dell'UE (articoli da 9 a 19).

Oggetto e obiettivi della piattaforma (articoli 1 e 2)

L'articolo 1 illustra l'oggetto del regolamento e l'articolo 2 definisce gli obiettivi e l'ambito di applicazione dello strumento. Conformemente all'articolo 2, la STEP ha un duplice obiettivo: i) sostenere lo sviluppo o la produzione di tecnologie critiche nell'Unione o salvaguardare e rafforzare le catene di valore di tali tecnologie; e ii) ridurre le carenze di manodopera e di competenze in tali settori strategici. L'articolo 2 definisce inoltre i settori relativi a tali tecnologie critiche, vale a dire le tecnologie deep tech e digitali, le tecnologie pulite e le biotecnologie. Questa disposizione specifica inoltre che, affinché una tecnologia sia considerata critica per le finalità della piattaforma, essa dovrebbe soddisfare le seguenti condizioni: i) apportare al mercato unico un elemento innovativo con un notevole potenziale economico; o ii) contribuire a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione. Si precisa inoltre che, qualora un importante progetto di comune interesse europeo approvato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), le tecnologie pertinenti devono essere considerate critiche. L'articolo 2 fornisce inoltre ulteriori precisazioni sul significato di "catena di valore".

Sostegno finanziario (articolo 3)

Questa disposizione stabilisce i finanziamenti supplementari dell'UE utilizzati per rafforzare l'efficacia di diversi strumenti, segnatamente InvestEU, Orizzonte Europa, il Fondo europeo per la difesa e il Fondo per l'innovazione.

Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo (articolo 4)

L'articolo 4 istituisce un "marchio di sovranità", un nuovo marchio destinato ad aiutare i promotori di progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi STEP. Il marchio di sovranità sarebbe assegnato nell'ambito di programmi a gestione diretta, vale a dire Orizzonte Europa, il Fondo per l'innovazione, il programma Europa digitale, il programma EU4Health e il Fondo europeo per la difesa. Il marchio si basa sull'attuale "marchio di eccellenza", un marchio di qualità per i progetti ammissibili che non hanno potuto essere finanziati a causa dell'insufficiente dotazione di bilancio. A differenza del marchio di eccellenza, il marchio di sovranità è definito solo in funzione degli obiettivi perseguiti dai progetti ai quali è stato assegnato e a prescindere dal fatto che il progetto sia stato in grado di beneficiare di finanziamenti dell'UE, purché sia stato valutato positivamente

nell'ambito di Orizzonte Europa, del Fondo per l'innovazione, del programma Europa digitale, del programma EU4Health o del Fondo europeo per la difesa. Si tratta di un modo per far sì che i progetti che sono stati parzialmente finanziati possano anche ricevere finanziamenti cumulativi o combinati con un altro strumento dell'Unione (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)). Inoltre il marchio di sovranità si applicherebbe anche ai progetti che non hanno potuto beneficiare di finanziamenti dell'UE nell'ambito di un programma, in modo che essi possano ricevere un sostegno a titolo di altri programmi (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)).

Questa disposizione precisa inoltre che gli Stati membri devono dare la priorità ai progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità al momento di proporre i loro piani per la ripresa e la resilienza e di decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della rispettiva quota del Fondo per la modernizzazione. Per quanto riguarda il programma InvestEU (cfr. anche l'articolo 15), la Commissione deve tenere conto del marchio di sovranità nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/523. Inoltre ai partner esecutivi deve essere chiesto di esaminare i progetti cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui tali progetti rientrino nel loro ambito geografico e di attività. Per quanto riguarda la politica di coesione, si propone di consentire alle autorità di concedere direttamente un sostegno a carico del FESR o del FSE+, nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, per le operazioni cui è stato attribuito un marchio di sovranità (cfr. l'articolo 13).

I progetti strategici individuati conformemente alla normativa sull'industria a zero emissioni nette e alla normativa sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento possono beneficiare di finanziamenti cumulativi in tutti i programmi pertinenti.

Monitoraggio e attuazione (articolo 5)

L'articolo 5 definisce le modalità con cui la Commissione deve monitorare l'attuazione della STEP, i risultati e i progressi verso il conseguimento degli obiettivi della stessa.

Portale della sovranità (articolo 6)

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per la Commissione di creare un nuovo sito web accessibile al pubblico (il portale della sovranità) per fornire sostegno alle imprese e ai promotori di progetti che cercano finanziamenti per investimenti relativi alla STEP. A tal fine è necessario che il portale contenga in particolare le seguenti informazioni: inviti a presentare proposte in corso e futuri connessi agli obiettivi STEP (articolo 6, paragrafo 1, lettera a)) e contatti delle autorità nazionali competenti designate come punto di contatto principale per l'attuazione della STEP a livello nazionale (articolo 6, paragrafo 1, lettera d)). Il portale deve inoltre fornire informazioni in merito ai progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità, al fine di dare loro visibilità nei confronti dei potenziali investitori (articolo 6, paragrafo 1, lettera b)), nonché in merito ai progetti strategici individuati nell'ambito della normativa sull'industria a zero emissioni nette e della normativa sulle materie prime critiche (articolo 6, paragrafo 1, lettera c)). Inoltre la piattaforma deve fornire informazioni sull'attuazione della piattaforma stessa (articolo 6, paragrafo 2). L'articolo 6, paragrafo 4, impone agli Stati membri di designare un'autorità nazionale competente che funga da punto di contatto principale per tali priorità, con l'obiettivo di garantire l'attuazione coerente della STEP in tutta l'Unione e al fine di agevolare la combinazione dei finanziamenti disponibili per i progetti della piattaforma, in

particolare nell'ambito dei programmi a gestione diretta e dei programmi a gestione concorrente.

Relazione annuale e valutazione (articoli 7 e 8)

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi STEP.

L'articolo 8 stabilisce le norme relative alla valutazione della piattaforma. La Commissione è tenuta a presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2025.

Modifiche della direttiva 2003/87/CE (direttiva EU ETS) (articolo 9)

L'articolo 9 modifica la direttiva EU ETS specificando l'importo dei fondi aggiuntivi da eseguire attraverso il Fondo per l'innovazione relativamente a progetti volti a sostenere lo sviluppo o la produzione di tecnologie pulite nell'Unione. Tale sostegno supplementare è concesso solo agli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058, del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (articolo 10), del regolamento relativo al Fondo per una transizione giusta (articolo 11) e del regolamento (UE) 2021/1057, regolamento che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (articolo 12)

L'articolo 10 modifica il regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC) al fine di creare nuovi obiettivi specifici nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 (un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC) e dell'obiettivo strategico 2 (un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile). Esso consente inoltre di sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

L'articolo 11 modifica il regolamento sul Fondo per una transizione giusta (JTF) specificando che tale programma può sostenere investimenti connessi agli obiettivi STEP.

Per il 2024 sarà inoltre disponibile un prefinanziamento eccezionale del 30 %, al fine di contribuire ad accelerare tali investimenti e fornire la liquidità necessaria. L'articolo consente inoltre agli Stati membri di applicare un tasso di finanziamento UE maggiorato fino al 100 %. Ciò è previsto per i tre regolamenti di cui sopra, includendo le stesse disposizioni a norma degli articoli 10, 11 e 12.

Gli allegati I e II del regolamento FESR e FC sono modificati per includervi gli indicatori relativi ai nuovi obiettivi STEP.

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060, regolamento recante disposizioni comuni applicabili, tra l'altro, al FESR, al FC, al JTF e al FSE+ (articolo 13)

Anche questo regolamento è modificato per consentire ai progetti che hanno ottenuto un marchio di sovranità di beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando il finanziamento cumulativo o combinato da diversi strumenti dell'Unione. A tal fine le autorità di gestione potranno concedere un sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente per le operazioni cui è stato attribuito un marchio di sovranità. L'articolo consente inoltre agli Stati membri di applicare un tasso di finanziamento UE maggiorato fino al 100 %.

L'articolo 49 del regolamento CPR è modificato al fine di garantire che le autorità di gestione individuino e presentino alla Commissione gli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati relativamente agli obiettivi STEP, in modo tale che questi possano essere pubblicati sul portale della sovranità, nonché una tematica secondaria FSE+.

La modifica dell'allegato I del regolamento CPR comprende settori di intervento supplementari che consentiranno di monitorare le spese relative ai nuovi obiettivi della piattaforma.

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 14) e del regolamento (UE) n. 223/2014 (articolo 15)

La modifica fornisce agli Stati membri una maggiore flessibilità per consentire loro di attuare i programmi della politica di coesione per il periodo 2014-2020, del FEAMP e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è già stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina³⁵. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate. Ciò è legato alla necessità per gli Stati membri di concentrare le risorse amministrative sulla revisione dei programmi operativi ai fini della STEP.

Il termine per la presentazione di tale domanda finale di pagamento deve pertanto essere prorogato di 12 mesi. Inoltre il termine per la presentazione dei documenti di chiusura deve essere prorogato di 12 mesi, in modo tale da consentire l'effettuazione dei controlli e degli audit necessari per una corretta chiusura dei programmi nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 devono essere limitati all'1 % delle dotazioni finanziarie a titolo delle risorse del quadro finanziario pluriennale per programma. È opportuno chiarire che gli importi dovuti che superano il massimale dell'1 % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati né nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati solo per la

³⁵ Le risorse aggiuntive REACT-EU derivanti da NextGenerationEU hanno aumentato i finanziamenti disponibili nel 2021 e nel 2022 (senza la necessità di cofinanziamento nazionale) al fine di fornire agli Stati membri un'assistenza rapida per promuovere il superamento degli effetti della crisi e una ripresa resiliente. Altre misure comprendono il pacchetto "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa" (CARE) e l'iniziativa "Sostegno all'energia accessibile" (SAFE).

liquidazione del prefinanziamento. Gli importi non utilizzati saranno disimpegnati conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura.

Modifiche del regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (articolo 16)

Questa disposizione introduce un nuovo settore (quinto ambito di intervento) volto a sostenere gli investimenti relativi alla STEP nell'ambito di InvestEU e accoglie l'importo aggiuntivo di [...] miliardi di EUR proposto nel contesto del riesame del QFP modificando gli importi della garanzia dell'UE per le finalità della STEP. Sono inoltre apportate modifiche per tenere conto della portata del marchio di sovranità nell'ambito di InvestEU, come illustrato all'articolo 4.

La disposizione propone inoltre ulteriori flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi dell'iniziativa. Per quanto riguarda la combinazione di portafogli, si specifica che quando il sostegno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è combinato in un prodotto finanziario in posizione subordinata alla garanzia dell'Unione di cui al presente regolamento e/o alla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, le perdite, le entrate e i rimborsi nonché i potenziali recuperi possono anche essere ripartiti su base non proporzionale. La modifica mira ad agevolare le sinergie tra InvestEU e altri programmi dell'Unione aumentando la flessibilità nella progettazione delle operazioni di finanziamento misto.

Per agevolare la diffusione del comparto degli Stati membri, si propone di aumentare leggermente il periodo di tempo disponibile per concludere un accordo di garanzia, portandolo da nove a dodici mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione. Le norme relative alla composizione del comitato per gli investimenti sono anch'esse modificate per chiarire che un membro non permanente può essere assegnato a un massimo di due formazioni, in modo tale che venga applicato un processo di selezione che consenta di costituire rapidamente il comitato per gli investimenti per il quinto ambito di intervento appena introdotto.

L'allegato III del regolamento InvestEU è modificato per includere gli indicatori relativi al nuovo ambito di intervento della STEP.

Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (articolo 17)

Questa disposizione mira a fornire ulteriore flessibilità e finanziamenti all'Acceleratore del CEI. L'Acceleratore nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbe essere in grado di fornire un sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario che realizzano innovazioni nelle tecnologie sostenute dalla STEP. Inoltre i fondi inutilizzati impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020 dovrebbero essere resi disponibili ai fini dell'Acceleratore del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa.

Modifiche del regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (articolo 18)

L'articolo 18 modifica il regolamento sul Fondo europeo per la difesa per specificare l'importo dei fondi aggiuntivi da implementare attraverso il Fondo europeo per la difesa.

Modifiche del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (articolo 19)

Il regolamento è modificato per aumentare il massimale dell'importo dei costi stimati dei piani per la ripresa e la resilienza che gli Stati membri possono utilizzare per il comparto degli Stati membri di InvestEU. Oltre al massimale applicabile del 4 % della dotazione finanziaria del piano per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono decidere di destinare un ulteriore 6 % a sostegno degli investimenti STEP, quindi fino a un totale del 10 %. L'articolo 29 è modificato per garantire che gli Stati membri individuino e presentino alla Commissione gli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati relativamente agli obiettivi della piattaforma, affinché possano essere pubblicati sul portale della sovranità.

Entrata in vigore e applicazione (articolo 20)

Si propone che il presente regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 164 e 173, l'articolo 175, terzo comma, gli articoli 176, 177 e 178, l'articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni³⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il rafforzamento della competitività e della resilienza dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale è stato la bussola dell'UE negli ultimi anni. Le transizioni verde e digitale fondate sul Green Deal europeo³⁸ e sul decennio digitale³⁹ stimolano la crescita e l'ammodernamento dell'economia dell'UE, offrendo nuove opportunità commerciali e contribuendo a ottenere un vantaggio competitivo nei mercati globali. Il Green Deal europeo stabilisce la tabella di marcia per rendere l'economia dell'Unione climaticamente neutra e sostenibile in modo equo e inclusivo, affrontando le sfide legate al clima e all'ambiente. Il programma strategico per il decennio digitale 2030 definisce una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, le infrastrutture digitali, la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.
- (2) L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di

³⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

³⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

³⁸ Comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo, COM(2019) 640 final. Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 e le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020.

³⁹ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette⁴², il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato⁴³ e REPowerEU⁴⁴. Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche.

- (3) L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.
- (4) È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie deep tech e digitali, tecnologie pulite e biotecnologie (comprese le relative catene del valore delle materie prime critiche), in particolare i progetti, le imprese e i settori con un ruolo cruciale per la competitività e la resilienza dell'UE e le sue catene del valore. A titolo di esempio, le tecnologie deep tech e digitali dovrebbero includere la microelettronica, il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche (ossia le tecnologie informatiche, di comunicazione e di telerilevamento), il cloud computing, l'edge computing e l'intelligenza artificiale, le tecnologie della cibersicurezza, la robotica, la connettività 5G e la connettività avanzata e le realtà virtuali, comprese le azioni relative alle tecnologie deep tech e digitali per lo sviluppo di applicazioni di difesa e aerospaziali. Le tecnologie pulite dovrebbero includere, tra l'altro, l'energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia elettrica e del calore, le pompe di calore, la rete elettrica, i carburanti rinnovabili di origine non biologica, i carburanti alternativi sostenibili, gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio, l'efficienza energetica, l'idrogeno e le relative infrastrutture, le soluzioni energetiche intelligenti, le tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque, i materiali avanzati quali i nanomateriali, i compositi e i futuri materiali da costruzione puliti e le tecnologie per l'estrazione e la trasformazione sostenibili di materie prime critiche. Si dovrebbero considerare comprese nella biotecnologia anche tecnologie quali le biomolecole e le relative applicazioni, le tecnologie farmaceutiche e mediche vitali per la sicurezza sanitaria, la biotecnologia delle colture, la biotecnologia industriale, ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti, e la biofabbricazione. La Commissione può emanare

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final.

⁴² COM(2023) 161 final.

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

orientamenti per specificare ulteriormente la portata delle tecnologie in questi tre settori considerati critici ai sensi del presente regolamento, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei relativi programmi alla luce dell'obiettivo strategico comune. Inoltre le tecnologie di questi tre settori, che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del rispettivo programma, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.

- (5) Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie chiave nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze si sono tuttavia acuitizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, e potrebbero compromettere la diffusione delle tecnologie chiave, anche nel contesto dei cambiamenti demografici. È pertanto necessario promuovere l'attivazione sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori strategici, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE⁴⁵.
- (6) L'entità degli investimenti necessari per la transizione richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto fornire una risposta strutturale alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'UE verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.
- (7) La STEP dovrebbe individuare le risorse da attuare nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti, di InvestEU, di Orizzonte Europa, del Fondo europeo per la difesa e del Fondo per l'innovazione. Dovrebbe inoltre essere previsto un finanziamento supplementare di 10 miliardi di EUR. Di questi, 5 miliardi di EUR dovrebbero essere utilizzati per aumentare la dotazione del Fondo per l'innovazione⁴⁶ e 3 miliardi di EUR per portare a 7,5 miliardi di EUR l'importo totale della garanzia dell'UE disponibile per il comparto dell'Unione nell'ambito del regolamento

⁴⁵ Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

⁴⁶ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

InvestEU⁴⁷, tenendo conto del pertinente tasso di copertura. Un importo pari a 0,5 miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa⁴⁸, che dovrebbe essere modificato di conseguenza, e 1,5 miliardi di EUR dovrebbero essere messi a disposizione del Fondo europeo per la difesa⁴⁹.

- (8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute⁵⁰, del Fondo europeo per la difesa⁵¹ o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.
- (9) A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁵², così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁵³, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere azioni cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel preparare e nel proporre i loro piani per la ripresa e la resilienza e nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23 del regolamento InvestEU. I partner esecutivi dovrebbero poi esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi pertinenti per la STEP dovrebbero anche essere incoraggiate a valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità della normativa sull'industria a zero emissioni nette e della normativa sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione

⁴⁷ Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

dell'articolo 2 del regolamento e per i quali possono applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

- (10) La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile alle imprese e ai promotori di progetti alla ricerca di fondi per investimenti STEP. Tale sito dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta, quali Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il programma UE per la salute e il Fondo per l'innovazione, come pure su altri strumenti, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale.
- (11) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di nuovi interventi quale passo avanti verso la realizzazione di un Fondo per la sovranità europea. La valutazione del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del sostegno destinato ai settori strategici.
- (12) La direttiva 2003/87/CE⁵⁴ dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie pulite in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte aperti ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.
- (13) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e⁵⁵ al regolamento (UE) 2021/1058.⁵⁶ Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono

⁵⁴ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31).

incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità.

- (14) L'ambito di intervento del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1056⁵⁷ dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie pulite che contribuiscono agli obiettivi della STEP effettuati dalle grandi imprese, a condizione che siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario atta a giustificare l'investimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro.
- (15) Il FSE+⁵⁸, che è il principale fondo dell'UE per gli investimenti nelle persone, fornisce un contributo fondamentale per promuovere lo sviluppo di competenze. Al fine di agevolare l'impiego di tale Fondo per gli obiettivi STEP, dovrebbe essere possibile utilizzare il FSE+ per coprire investimenti volti a conseguire una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro.
- (16) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+⁵⁹ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento una tantum in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali o a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.
- (17) Il regolamento recante disposizioni comuni⁶⁰ dovrebbe essere modificato per consentire ai progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità di beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. A tal fine, le

⁵⁷ Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁵⁸ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁵⁹ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁶⁰ Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

autorità di gestione dovrebbero poter concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di sovranità.

- (18) Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, tanto più nel momento in cui gli Stati membri concentreranno risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi alla chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014-2020 dovrebbero essere prorogati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e⁶¹ nel regolamento (UE) n. 223/2014.⁶² Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine 2023) può continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati all'1 % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per ciascun programma. Gli importi dovuti che superano il massimale dell'1 % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati sono disimpegnati conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura.
- (19) InvestEU è il programma faro dell'UE volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Data l'elevata domanda di mercato della garanzia InvestEU, il comparto dell'Unione di InvestEU dovrebbe essere rafforzato per rispondere agli obiettivi della STEP. Ciò rafforzerà, tra l'altro, la possibilità già offerta da InvestEU di investire in progetti che fanno parte di un IPCEI, nei settori tecnologici critici individuati. Inoltre gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi della STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi della STEP.

⁶¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁶² Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

- (20) Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce sostegno alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni nelle tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. L'attuazione del Fondo CEI è attualmente limitata a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e non permette cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, corrispondente a un fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020 non sono pienamente utilizzati. Tali fondi inutilizzati dovrebbero essere messi a disposizione ai fini dell'Acceleratore del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa. Il regolamento Orizzonte Europa dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo europeo per la difesa.
- (21) Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che la dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di azioni nel settore delle tecnologie deep tech e digitali che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa.
- (22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la sovranità europea, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione, migliorarne la competitività e ridurre le sue dipendenze strategiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

STEP

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP" o "piattaforma") a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti.

Esso stabilisce gli obiettivi della piattaforma, l'importo del sostegno finanziario disponibile nell'ambito della stessa e le norme per l'attuazione del marchio di sovranità e del portale della sovranità come pure per la rendicontazione rispetto agli obiettivi della piattaforma.

Articolo 2

Obiettivi STEP

1. Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Europa, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione e promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione in tutta l'Unione di tecnologie critiche nei seguenti settori, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore:
 - i) tecnologie deep tech e digitali;
 - ii) tecnologie pulite;
 - iii) biotecnologie;
 - b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a).
2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) apportano al mercato unico un elemento innovativo e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;
 - b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.
3. Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), le tecnologie pertinenti sono considerate critiche.
4. La catena del valore per la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1 fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti essenziali, ai macchinari specifici e alle materie prime critiche utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti.

Articolo 3

Sostegno finanziario

1. L'attuazione della piattaforma è sostenuta, in particolare, mediante:
 - a) una garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523, di importo indicativo pari a 7 500 000 000 EUR. Tale garanzia è attuata conformemente al regolamento (UE) 2021/523;
 - b) un importo di 500 000 000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/695. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/695;

- c) un importo di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE. Tale importo è eseguito nell'ambito del Fondo per l'innovazione conformemente alle norme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato [(UE) 2019/856] della Commissione;
 - d) un importo di 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/697.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.
2. Il marchio di sovranità può essere utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:
 - a) beneficiare del sostegno per l'azione nell'ambito di un altro fondo o programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale fondo o programma, o
 - b) finanziare l'azione mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in linea con le norme di cui agli atti di base applicabili.
3. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritarie le azioni alle quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1.
4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie pulite critiche che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii).
5. A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro

ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento.

6. I progetti strategici individuati conformemente alla [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e alla [normativa sulle materie prime critiche], rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e che beneficiano di un contributo a titolo dei programmi di cui all'articolo 3, possono anche ricevere un contributo da qualsiasi altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito al progetto strategico si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili del progetto strategico. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
7. L'attribuzione di un marchio di sovranità e l'erogazione del finanziamento cumulativo non pregiudicano le norme applicabili in materia di aiuti di Stato né gli obblighi internazionali dell'Unione.

Articolo 5

Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma.
2. Il sistema di monitoraggio della Commissione garantisce che i dati necessari per monitorare l'attuazione delle attività svolte nell'ambito della piattaforma e i risultati di tali attività siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.
3. La Commissione riferisce in merito alle spese finanziate dalla piattaforma. Se del caso, riferisce sui risultati conseguiti in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della piattaforma.

Articolo 6

Portale della sovranità

1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:
 - a) bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi della piattaforma nell'ambito dei rispettivi programmi e fondi;
 - b) progetti che hanno ottenuto un marchio di qualità ("marchio di sovranità") a norma dell'articolo 4;
 - c) progetti che sono stati identificati come strategici ai sensi della [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e della [normativa sulle materie prime critiche], nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2;
 - d) contatti con le autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 4.

2. Sul portale della sovranità figurano anche informazioni sull'attuazione della piattaforma e sulle spese di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 5, come pure gli indicatori di prestazione definiti nell'ambito dei rispettivi programmi.
3. Il portale della sovranità è avviato il [data di entrata in vigore del presente regolamento] ed è aggiornato periodicamente dalla Commissione.
4. Entro [3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri designano l'autorità nazionale competente che funge da principale punto di contatto per l'attuazione della piattaforma a livello nazionale.

Articolo 7

Relazione annuale

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della piattaforma.
2. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi.
3. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:
 - a) la spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi;
 - b) la performance della STEP sulla base degli indicatori di prestazione definiti nell'ambito dei rispettivi programmi.

Articolo 8

Valutazione della piattaforma

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della piattaforma.
2. La relazione di valutazione esamina in particolare in quale misura gli obiettivi sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento.
3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

CAPO 2

MODIFICHE

Articolo 9

Modifiche della direttiva 2003/87/CE [ETS]

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 10 bis, paragrafo 8, è inserito il sesto comma seguente:

"In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2,

lettera a), punto ii), del regolamento .../...⁶³ [regolamento STEP]. Tale dotazione finanziaria è messa a disposizione per sostenere gli investimenti solo negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017."

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058 [FESR e FC]

Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
"vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁶⁴ [regolamento STEP];";
- 2) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente:
"ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento .../... [regolamento STEP];";
- 3) all'articolo 3 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR a tale priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

⁶³ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

⁶⁴ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.";

4) all'articolo 5, paragrafo 2, è inserita la lettera e) seguente:

"e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.";

5) all'articolo 5 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.";

6) nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

	<p>"vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]</p>	<p>RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)</p> <p>RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie deep tech e digitali</p> <p>RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite</p> <p>RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie</p> <p>[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]</p>	<p>RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)";</p>
--	--	---	--

7) nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

	"ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento [regolamento STEP] .../...	<p>RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1</p> <p>RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie deep tech e digitali</p> <p>RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite</p> <p>RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie</p> <p>[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]</p>	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1";
--	---	--	---

8) nella tabella dell'allegato II, all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

	"vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento [regolamento STEP] .../...	CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1	CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1";
--	---	---	---

9) nella tabella dell'allegato II, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

	"ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento [regolamento STEP] .../...	CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1	CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1".
--	---	---	---

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056 [JTF]

Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della

transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento .../... [regolamento STEP].";

2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Il JTF può anche sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁶⁵ [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario.";

3) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"La Commissione versa il 30 % della dotazione del JTF, compresi gli importi trasferiti in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060, a un programma, quale definito nella decisione che approva il programma, a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Il prefinanziamento eccezionale è versato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.".

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1057 [FSE+]

Il regolamento (UE) 2021/1057 è così modificato:

⁶⁵ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

- 1) è inserito un nuovo articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../...⁶⁶ [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %."

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060 [CPR]

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il punto 45) è sostituito dal seguente:
- "45) "marchio di eccellenza": il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali; **o il "marchio di sovranità" di cui all'articolo 4 del regolamento .../...⁶⁷ [regolamento STEP]."**
- 2) all'articolo 14, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

⁶⁶ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

⁶⁷ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

"Se entro **12** mesi dalla conclusione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento InvestEU, l'accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.";

3) all'articolo 49 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"Se è programmato un sostegno per gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP], l'autorità di gestione garantisce che tutte le informazioni che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo siano anche presentate alla Commissione nel formato di cui al paragrafo 4 del presente articolo ai fini della pubblicazione sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 del regolamento .../... [regolamento STEP], insieme a un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, e, il giorno della loro pubblicazione, al link agli inviti a presentare proposte.";

4) nell'allegato I, tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali e delle biotecnologie.	0 %	0 %
145 ter	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite.	100 %	40 %
188	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite.	100 %	40 %
189	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite.	100 %	40 %
190	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.	0 %	0 %
191	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie.	0 %	0 %
192	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente	0 %	0 %

	alle tecnologie deep tech e digitali.		
193	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali.	0 %	0 %

5) nell'allegato I, tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie	0 %	0 %
----	--	-----	-----

Articolo 14

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 [CPR]

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

2) all'articolo 138 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.".

Articolo 15

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014 [FEAD]

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo Stato membro presenta una relazione finale sull'attuazione del programma operativo, unitamente ai documenti di chiusura di cui all'articolo 52, entro e non oltre il 15 febbraio 2026.";

2) all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Nel caso di spese rimborsate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), le corrispondenti azioni oggetto di rimborso sono eseguite entro la

trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.";

3) all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

4) all'articolo 48 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.".

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) 2021/523 [InvestEU]

Il regolamento (UE) 2021/523 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"h) al sostegno per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]⁶⁸.";

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"e) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento relative alle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).";

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a **33 652 310 073** EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un importo di **18 827 310 073** EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.";

c) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

⁶⁸ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

"La ripartizione indicativa della garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione figura nell'allegato I del presente regolamento. Se opportuno, la Commissione può discostarsi dagli importi di cui all'allegato I fino a un massimo del 15 % per ciascun obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a e). La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale discostamento.";

3) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:

"In deroga al primo comma, quando il sostegno degli strumenti finanziari è combinato in un prodotto finanziario in posizione subordinata alla garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o alla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, le perdite, le entrate e i rimborsi derivanti dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, nonché i potenziali recuperi, possono anche essere ripartiti non proporzionalmente tra gli strumenti finanziari e la garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o la garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017.";

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Il fondo InvestEU opera mediante i seguenti **cinque** ambiti di intervento, i quali mirano a ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nello specifico ambito:";

b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) ambito di intervento STEP: vi rientrano gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP].";

5) all'articolo 10, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se entro **12** mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione non è concluso l'accordo di garanzia, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l'importo dell'accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione, detto importo è modificato di conseguenza. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull'utilizzo del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/1060 o delle disposizioni sull'utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato conformemente ai pertinenti regolamenti suddetti. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.";

6) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. **Almeno** il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta **almeno a 25 239 232 554** EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari **almeno a 6 309 808 138** EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.";

- 7) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. Nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto di eventuali marchi di sovranità attribuiti a un progetto a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [regolamento STEP].";
- 8) all'articolo 24, il paragrafo 2 è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il comitato per gli investimenti si riunisce in **cinque** formazioni diverse, corrispondenti ai **cinque** ambiti di intervento di cui all'articolo 8, paragrafo 1.";
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Quattro membri del comitato per gli investimenti sono membri permanenti di tutte e **cinque** le formazioni del comitato per gli investimenti. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. Inoltre, ognuna delle **cinque** formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dal rispettivo ambito di intervento. Il comitato direttivo assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. **Un membro non permanente può essere assegnato a un massimo di due formazioni, purché soddisfatti i requisiti per entrambe.** Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.";
- 9) all'articolo 25, paragrafo 2, è aggiunta la lettera j) seguente:
"j) fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).";
- 10) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
"5. In aggiunta al paragrafo 4, i partner esecutivi esaminano anche i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [regolamento STEP] ogniqualvolta tali progetti rientrano nel loro ambito geografico e di attività.";
- 11) all'articolo 35 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
"5. In deroga all'articolo 16, secondo comma, del presente regolamento, le operazioni di finanziamento e di investimento approvate dai partner esecutivi durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la firma di un accordo di garanzia, o di una modifica di un accordo di garanzia, comprendente l'ambito di intervento STEP possono essere coperte dalla garanzia dell'Unione purché tali operazioni figurino nell'accordo di garanzia, superino la verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o ricevano un parere favorevole nel quadro della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e siano in entrambi i casi approvate dal comitato per gli investimenti conformemente all'articolo 24.";
- 12) nell'allegato I è aggiunta la lettera e) seguente:
"e) fino a un massimo di **7 500 000 000** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).";
- 13) nell'allegato II è inserito il punto 16 seguente:
"16) espansione, diffusione e fabbricazione su larga scala delle tecnologie critiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.../... [regolamento STEP], e rispettive catene del valore di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.";

14) nell'allegato III è inserito il punto 9 seguente:

"7 bis. STEP

7 bis.1 Investimenti mobilitati per area tecnologica: i) tecnologie deep tech e digitali, ii) tecnologie pulite e iii) biotecnologie

7 bis.2 Posti di lavoro creati o beneficiari di sostegno

7 bis.2 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per area tecnologica: i) tecnologie deep tech e digitali, ii) tecnologie pulite e iii) biotecnologie."

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 [Orizzonte Europa]

Il regolamento (UE) 2021/695 è così modificato:

1) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a **86 623 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a **9 453 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).";

b) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) 46 628 000 000 EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" nel periodo 2021-2027, di cui:

i) 6 775 000 000 EUR per il polo tematico "Salute";

ii) 1 350 000 000 EUR per il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva";

iii) 1 276 000 000 EUR per il polo tematico "Sicurezza civile per la società";

iv) 13 229 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";

v) 13 229 000 000 EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

vi) 8 799 000 000 EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente";

vii) 1 970 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del JRC;

c) **13 237 000 000** EUR per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:

i) **10 052 000 000** EUR per il CEI;

ii) 459 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

iii) 2 726 000 000 EUR per l'EIT";

2) all'articolo 46 è inserito il paragrafo 4 bis seguente:

"4 bis. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle

commissioni e dei costi dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e dell'articolo 21, paragrafi 4 e 5, del regolamento finanziario. Il limite temporale di due anni di cui all'articolo 209, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento finanziario si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento .../...⁶⁹ [regolamento STEP].";

3) all'articolo 48, primo comma, è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) sostegno sotto forma di solo capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie critiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP], finanziato a norma dell'articolo 3, lettera b), di tale regolamento".

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) 2021/697 [FED]

Il regolamento (UE) 2021/697 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a **9 453 000 000** EUR a prezzi correnti.";

b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) **3 151 000 000** EUR per le azioni di ricerca;

b) **6 302 000 000** EUR per le azioni di sviluppo.";

c) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"Un importo di **1 500 000 000** EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...⁷⁰ [regolamento STEP].".

Articolo 19

Modifiche del regolamento (UE) 2021/241 [RRF]

⁶⁹ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

⁷⁰ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁷¹ [regolamento STEP]. Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.";

2) all'articolo 29 è inserito il paragrafo 6 seguente:

"6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali definiti all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP], gli Stati membri mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 di tale regolamento:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) investimento in questione;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito;
- f) link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato."

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁷¹ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	La proposta/iniziativa riguarda:	3
1.4.	Obiettivi	3
1.4.1.	Obiettivi generali.....	3
1.4.2.	Obiettivi specifici	4
1.4.3.	Risultati e incidenza previsti	4
1.4.4.	Indicatori di prestazione	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	5
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	5
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	6
1.6.	Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa	7
1.7.	Metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	7
2.	MISURE DI GESTIONE.....	7
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	7
2.2.	Sistema di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	8

3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	9
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	9
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	11
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	11
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	16
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	18
3.2.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	20
3.2.5.	Partecipazione di terzi al finanziamento	20
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	21

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

1.2. Settore/settori interessati

Politica industriale
Green Deal europeo
Un'Europa pronta per l'era digitale
Mercato unico

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁷²
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Negli ultimi anni l'UE ha istituito una serie completa di strumenti per sostenere la decarbonizzazione e la digitalizzazione dell'Europa. Sebbene l'UE abbia fornito finanziamenti costanti sia per la transizione verde che per quella digitale, i fondi sono generalmente distribuiti su vari programmi di spesa e sono soggetti a norme diverse. Garantire la coerenza tra questi fondi esistenti per realizzare un obiettivo comune può migliorare la loro efficacia e accelerare il sostegno ai settori industriali fondamentali per la duplice transizione.

La STEP mira a rafforzare il vantaggio europeo nelle tecnologie critiche ed emergenti rilevanti per le transizioni verde e digitale: da quelle informatiche, quali la microelettronica, l'informatica quantistica e l'intelligenza artificiale, alla biotecnologia, alla biofabbricazione e alle tecnologie a zero emissioni nette.

La STEP mira a conseguire i suoi obiettivi attraverso i mezzi seguenti:

1. garantire flessibilità nell'ambito degli strumenti esistenti;
2. rafforzare l'efficacia degli strumenti esistenti;
3. creare sinergie tra gli strumenti per conseguire l'obiettivo comune.

⁷² A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Obiettivi specifici*

- a) Sostenere lo sviluppo o la produzione in tutta l'Unione di tecnologie critiche (o salvaguardare e rafforzare le relative catene di valore) nei settori seguenti, a condizione che tali tecnologie soddisfino determinate condizioni:
- i) tecnologie deep tech e digitali;
 - ii) tecnologie pulite;
 - iii) biotecnologie;
- b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità al fine di sostenere l'obiettivo di cui alla lettera a).

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'impatto atteso della piattaforma comprende un sostanziale rafforzamento della competitività e delle capacità industriali dell'Unione europea nei settori delle tecnologie pulite, delle biotecnologiche e delle tecnologie deep tech. Si prevede che tale impatto rafforzerà la posizione dell'UE quale leader mondiale in questi settori essenziali, rafforzando in ultima analisi la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e la competitività a livello internazionale dell'UE.

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatori:

1. Imprese oggetto di sostegno
2. Numero di partecipanti a corsi di formazione
3. Totale degli investimenti mobilitati
4. Numero di posti di lavoro creati o mantenuti

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

È opportuno che il regolamento sia pienamente applicabile appena dopo la sua adozione, vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia alcune azioni saranno avviate a decorrere dalla data di adozione della proposta da parte della Commissione:

- la Commissione inizierà a integrare gli obiettivi STEP nell'attuazione in corso dei programmi, ad esempio nell'ambito di Orizzonte Europa o del Fondo per l'innovazione;
- la Commissione sta istituendo sin da ora lo sportello unico, che fungerà da coordinatore centrale tra gli strumenti dell'UE per le finalità della piattaforma. La struttura crescerà nel corso del tempo, integrando risorse aggiuntive.

Le due azioni di cui sopra dovrebbero essere in grado di produrre risultati a partire dalla fine del 2023.

Dopo l'adozione della presente proposta da parte dei legislatori, la Commissione intende mobilitare molto rapidamente le risorse aggiuntive nell'ambito dei programmi selezionati, in modo che i beneficiari possano iniziare a ricevere un sostegno finanziario o ad attuare una garanzia aggiuntiva dell'UE a partire dal 2024.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

L'intera UE è in prima linea nell'attuazione delle azioni necessarie per perseguire la transizione verde e digitale. La cooperazione tra gli Stati membri facilita la condivisione delle risorse necessarie per il conseguimento di tali obiettivi e rafforza l'efficacia delle azioni.

Sostenere le transizioni verde e digitale con una solida base industriale richiede un'azione coordinata tra gli Stati membri, in particolare vista la concorrenza globale per attirare capitali e investimenti.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Negli anni scorsi l'UE ha adottato modifiche normative al fine di accelerare l'attuazione dei fondi dell'UE, come CARE e FAST CARE, che costituiscono un esempio di fondi di coesione che sono stati oggetto di modifiche mirate per far fronte a una crisi emergente.

L'UE ha inoltre adottato di recente il regolamento REPowerEU per rafforzare l'efficacia di uno strumento esistente, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e nel contempo rendere possibile l'utilizzo flessibile di altri fondi per le finalità di REPowerEU.

Tali esperienze sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente proposta.

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Il presente regolamento crea le condizioni necessarie per un uso più efficace, efficiente e mirato dei fondi UE esistenti, nell'ottica di fornire un maggiore sostegno ai progetti STEP. Negli ultimi anni l'UE ha istituito una serie completa di strumenti per sostenere la decarbonizzazione e la digitalizzazione dell'Europa.

La scelta di razionalizzare e utilizzare meglio gli strumenti esistenti piuttosto che creare uno strumento completamente nuovo presenta due vantaggi principali. In primo luogo, la tempistica. Mentre per la creazione di un nuovo strumento può occorrere molto tempo, riunire gli strumenti esistenti richiede tempi molto più brevi. Ciò rappresenterebbe un vantaggio indiscutibile per i beneficiari dei finanziamenti dell'UE, in quanto avrebbero la possibilità di attingere più rapidamente a tali finanziamenti. In secondo luogo, la combinazione di diverse fonti di finanziamento (in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente) potrebbe anche tradursi in un uso più efficiente delle risorse.

Sebbene la proposta relativa alla STEP sia pienamente integrata nel QFP esistente e negli strumenti attuali, essa richiede anche risorse aggiuntive per conseguire gli

obiettivi prefissati. In quanto tale, nell'ambito del riesame intermedio del QFP, la Commissione propone incrementi mirati degli stanziamenti per la STEP.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/A

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al 31/12/2030
- incidenza finanziaria dal 2023 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2023 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti⁷³

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma dell'articolo 7 del regolamento relativo alla STEP, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione della STEP. La relazione annuale fornisce informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi STEP nell'ambito di ciascun programma di cui all'articolo 2, tra cui:

⁷³ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

a) spese complessive relative alla STEP finanziate nell'ambito dei rispettivi programmi;

b) i risultati degli investimenti STEP sulla base degli indicatori comuni.

Inoltre, a norma dell'articolo 8 del regolamento relativo alla STEP, la Commissione redigerà una relazione di valutazione sull'attuazione del Fondo entro il 31/12/2025 e la presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione esamina in particolare in quale misura gli obiettivi sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La STEP è attuata secondo la modalità di gestione, le modalità di pagamento e la strategia di controllo applicabili ai programmi di cui all'articolo 3 del regolamento.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La STEP si baserà sugli strumenti dell'UE esistenti, compresi i relativi meccanismi di controllo e, di conseguenza, non dovrebbe comportare rischi aggiuntivi.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il bilancio sarà eseguito secondo la modalità di gestione, le modalità di pagamento e la strategia di controllo applicabili ai programmi di cui all'articolo 3 del regolamento. Tale approccio garantisce un'esecuzione efficiente dei fondi tramite sistemi di controllo comprovati che sono già stati istituiti.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La piattaforma sarà attuata attraverso i programmi di cui all'articolo 3 del regolamento finanziario. Le misure di prevenzione e protezione saranno quelle già in vigore per tali programmi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁷⁴ .	di paesi SEE-EFTA ⁷⁵	di paesi candidati e potenziali candidati ⁷⁶	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
1	01.020210 Polo tematico "Salute" (Orizzonte Europa)	Diss.	Sì	Sì	Sì	Sì
1	01.020220 Polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva" (Orizzonte Europa)	Diss.	Sì	Sì	Sì	Sì
1	01.020230 Polo tematico "Sicurezza civile per la società" (Orizzonte Europa)	Diss.	Sì	Sì	Sì	Sì
1	01.020240 Polo tematico "Digitale, industria e spazio" (Orizzonte Europa)	Diss.	Sì	Sì	Sì	Sì
1	01.020250 Polo tematico "Clima, energia e mobilità" (Orizzonte Europa)	Diss.	Sì	Sì	Sì	Sì
1	01.020260 Polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente" (Orizzonte Europa)	Diss.	Sì	Sì	Sì	Sì
1	01.0200301 Consiglio europeo per l'innovazione (Orizzonte Europa)	Diss.	Sì	Sì	Sì	Sì
1	02.0202 (InvestEU - copertura)	Diss.	Sì	No	No	Sì
2a	05.02.01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Spese operative 05.03.01 Fondo di coesione (FC) – Spese operative 07.02.01 Componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente – Spese operative	Diss.	No	No	No	Entrate con destinazione specifica esterne da NextGenerationEU per il JTF
3	09.03.01 Fondo per una transizione giusta	Diss.	No	No	No	Sì

⁷⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

(JTF) - Spese operative					
-------------------------	--	--	--	--	--

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
3	09.05.01 Fondo per l'innovazione – Spese operative 09.01.04.01 Spese di sostegno relative al Fondo per l'innovazione 09.01.04.74 Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente - Contributo del Fondo per l'innovazione	Diss. e Non diss.	No	No	No	Sì

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	1
---	--------	---

Orizzonte Europa			2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Stanziamenti operativi <u>riassegnati</u> dal pilastro II di Orizzonte Europa al Consiglio europeo per l'innovazione								
01.020210 Polo tematico "Salute"	Impegni	(1a)			-14,700	-44,200	-59,100	-118,000
01.020220 Polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva"	Impegni	(1a)			-4,400	-13,300	-18,300	-36,000
01.020230 Polo tematico "Sicurezza civile per la società"	Impegni	(1a)			-3,300	-10,000	-13,700	-27,000
01.020240 Polo tematico "Digitale, industria e spazio"	Impegni	(1a)			-29,200	-87,500	-116,300	-233,000
01.020250 Polo tematico "Clima, energia e mobilità"	Impegni	(1a)			-29,200	-87,500	-116,300	-233,000
01.020260 Polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente"	Impegni	(1a)			-19,200	-57,500	-76,300	-153,000
01.020301 Consiglio europeo per l'innovazione	Impegni	(1a)			100,000	300,000	400,000	800,000
Stanziamenti operativi derivanti dai <u>disimpegni ricostituiti</u> (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario) (prezzi correnti)								

01.020301	Consiglio europeo per l'innovazione	Impegni	(1a)		500,000	400,000	200,000	100,000	1 200,000
Stanziamanti operativi derivanti dalla <u>revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027</u>									
01.020301	Consiglio europeo per l'innovazione	Impegni	(1a)		125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
Stanziamanti operativi stimati derivanti dai rimborsi del progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020									
01.00301	Consiglio europeo per l'innovazione	Impegni	(1a)		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	130,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁷⁷					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Totale degli stanziamenti per Orizzonte Europa									
01.020301	Consiglio europeo per l'innovazione	Impegni	(1a)		625,000	625,000	625,000	625,000	2 630,000*
		Pagamenti	(2a)		625,000	625,000	625,000	625,000	2 630,000*

* di cui un importo stimato di 130 milioni di EUR di entrate con destinazione specifica derivanti dal progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020, il cui profilo annuale non può essere noto in anticipo.

DG: ECFIN			2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
○ Stanziamanti operativi								
02.0202 - Dotazione della garanzia InvestEU	Impegni	(1a)		750,000	750,000	750,000	750,000	3 000,000
	Pagamenti	(2a)		750,000	750,000	750,000	750,000	3 000,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁷⁸				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

⁷⁷ L'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese non sono specificate, ma sono incluse negli importi complessivi indicati nelle linee operative. Dovrebbero corrispondere approssimativamente alle stesse percentuali rispetto alle linee amministrative registrate nel periodo 2021-2024.

TOTALE stanziamenti per la DG ECFIN	Impegni	=1a		750,000	750,000	750,000	750,000	3 000,000
	Pagamenti	=2a		750,000	750,000	750,000	750,000	3 000,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	3
---	--------	---

DG: Politica regionale e urbana			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
○ Stanziamenti operativi										
09.0301 - Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative*	Impegni	(1a)		0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
	Pagamenti	(2a)		5 935,000		-5 935,000				0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁷⁹				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
TOTALE stanziamenti per la DG Politica regionale e urbana	Impegni	=1a+1b +3		0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
	Pagamenti	=2a+2b +3		5 935,000	0,000	-5 935,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* Il prefinanziamento aggiuntivo a titolo di JTF da versare nel 2024 sarà finanziato solo da entrate con destinazione specifica esterne e comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento relativi a NextGenerationEU dal 2026 al 2024. Ulteriori importi di prefinanziamento da versare nell'ambito del FESR, dell'FC e del FSE+ dipenderanno dalle decisioni di programmazione degli Stati membri e saranno interamente finanziati dalle risorse del QFP.

⁷⁸ L'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese non sono specificate, ma sono incluse negli importi complessivi indicati nelle linee operative. Dovrebbero corrispondere approssimativamente alle stesse percentuali rispetto alle linee amministrative registrate nel periodo 2021-2024.

⁷⁹ L'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese non sono specificate, ma sono incluse negli importi complessivi indicati nelle linee operative. Dovrebbero corrispondere approssimativamente alle stesse percentuali rispetto alle linee amministrative registrate nel periodo 2021-2024.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale			Numero	3				
DG: CLIMA			2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
○ Stanziamenti operativi								
09.0501 - Fondo per l'innovazione - Spese operative	Impegni	(1a)		1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000	5 000,000
	Pagamenti	(2a)		500,000	1 125,000	1 150,000	2 225,000	5 000,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸⁰				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE stanziamenti per la DG CLIMA	Impegni	=1a+1b +3		1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000	5 000,000
	Pagamenti	=2a+2b +3		500,000	1 125,000	1 150,000	2 225,000	5 000,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero	5					
Fondo europeo per la difesa			2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
○ Stanziamenti operativi								
13.0301 – Difesa	Impegni	(1a)		375,000	376,000	375,000	374,000	1 500,000
	Pagamenti	(2a)		375,000	376,000	375,000	374,000	1 500,000

⁸⁰ L'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese non sono specificate, ma sono incluse negli importi complessivi indicati nelle linee operative. Dovrebbero corrispondere approssimativamente alle stesse percentuali rispetto alle linee amministrative registrate nel periodo 2021-2024.

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸¹			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE stanziamenti per il Fondo europeo per la difesa	Impegni	=1a+1b +3	375,000	375,000	375,000	375,000	1 500,000
	Pagamenti	=2a+2b +3	375,000	376,000	375,000	374,000	1 500,000

○ TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)							
○ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6							
	Pagamenti	=5+ 6							

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

○ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)							
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)							
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6							
	Pagamenti	=5+ 6							

⁸¹ L'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese non sono specificate, ma sono incluse negli importi complessivi indicati nelle linee operative. Dovrebbero corrispondere approssimativamente alle stesse percentuali rispetto alle linee amministrative registrate nel periodo 2021-2024.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
DG: <.....>									
○ Risorse umane			3,026	3,026	3,026	3,026	1,037	1,037	14,178
○ Altre spese amministrative			0,257	0,385	0,385	0,257	0,182	0,182	1,648
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti		3,283	3,411	3,411	3,283	1,219	1,219	15,826

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)		3,283	3,411	3,411	3,283	1,219	1,219	15,826
--	-------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁸²	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁸³ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

⁸² I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁸³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane		3,026	3,026	3,026	3,026	1,037	1,037	14,178
Altre spese amministrative		0,257	0,385	0,385	0,257	0,182	0,182	1,648
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		3,283	3,411	3,411	3,283	1,219	1,219	15,826

Esclusa la RUBRICA 7⁸⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE		3,283	3,411	3,411	3,283	1,219	1,219	15,826
---------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁸⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
○ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		15	15	15	15	5	5
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
○ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁸⁵							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)		5	5	5	5	2	2
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz⁸⁶	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE		20	20	20	20	7	7

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>15 ETP (12 AD e 3 AST) dovranno predisporre e avviare le prime attività dello sportello unico nel 2024. Lo stesso numero di ETP sarà necessario fino alla fine dell'attuale periodo del QFP, dopodiché il numero scenderà a 5 ETP nel 2028 e nel 2029.</p> <p>Lo sportello unico consisterà in un'unità supplementare da istituire nell'ambito della DG BUDG della Commissione. Tuttavia tali esigenze saranno soddisfatte tramite riassegnazione interna alla Commissione.</p>
Personale esterno	<p>Due agenti contrattuali e tre esperti nazionali distaccati fino al 2027, dopodiché due agenti contrattuali. I due agenti contrattuali saranno messi a disposizione tramite riassegnazione interna alla Commissione.</p>

⁸⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁸⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Contributo del B1 necessario

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁸⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁸⁷

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁸⁸					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

⁸⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.